Pubblicato il 17/10/2019

N. 11955/2019 REG.PROV.COLL. N. 02891/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2019, proposto da Green Network S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Dora, 1;

contro

Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Enel Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Anglani, Claudio Tesauro e Sergio Fienga, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pedersoli in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

Associazione Codici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, Axpo Italia S.p.A., Eja S.p.A., Gala S.p.A., Eni S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'AGCM assunto a conclusione del procedimento A511 in data 8 gennaio 2019, nella parte in cui: (i) non ha ritenuto l'esistenza di un abuso in relazione alle politiche di winback adottate da Enel Energia S.r.l. ai danni di GN; (ii) non ha ritenuto di dover effettuare un supplemento di istruttoria sul punto, come espressamente richiesto da GN;
- dove occorrer possa, della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) del 26 luglio 2018;
- di ogni atto conseguenziale, presupposto e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AGCM, di Enel Energia S.p.A. e dell'Associazione Codici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe Green Network S.p.A. (GN) ha impugnato il provvedimento del 20 dicembre 2018, prot. n. 27494, reso nel proc. A511-Enel/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica, nella parte in cui: (i) non ha ritenuto l'esistenza di un abuso in relazione alle politiche di *winback* asseritamente adottate da Enel Energia S.r.I. ai danni di GN; (ii) non ha ritenuto di dover effettuare un supplemento di istruttoria sul punto, come espressamente richiesto da GN. Con il provvedimento in parola, infatti, l'Autorità: ha accertato che Enel S.p.A. (Enel), Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (SEN) e Enel Energia S.p.A. (EE) hanno commesso un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE; ha irrogato loro in solido una ammenda di € 93.084.790,50; ha diffidato le stesse dal ripetere la condotta contestata o dall'attuarne altre analoghe.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame l'AGCM, Enel Energia S.p.A. e l'Associazione Codici.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2019 la parte ricorrente ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare e, a seguito di istanza di prelievo, è stata fissata l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive e all'udienza pubblica del 2 ottobre 2019, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. A seguito di alcune segnalazioni da parte di AIGET ("Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader"), di singoli consumatori e di Green Network S.p.A., l'Autorità, nell'adunanza del 4 maggio 2017, avviava un procedimento istruttorio nei confronti delle società Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p..A. e Enel

Energia S.p.A. ipotizzando una violazione dell'articolo 102 del TFUE.

Con le segnalazioni in parola veniva denunciata la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in essere sul mercato della vendita retail di energia elettrica da venditori appartenenti a gruppi verticalmente integrati, tra i quali anche il Gruppo ENEL, finalizzati ad accelerare il processo di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela in previsione della possibile applicazione di meccanismi proconcorrenziali per l'erogazione di un servizio di salvaguardia ai clienti che non avessero scelto un fornitore alla data di cessazione della maggior tutela.

In particolare Green Network denunciava che il Gruppo ENEL, a partire dal 2015, aveva posto in essere condotte e preordinate a turbare il mercato della vendita *retail* dell'energia elettrica, mediante un'unitaria strategia escludente nei confronti di tutti gli altri operatori economici - e soprattutto di GN, all'epoca dei fatti in forte ascesa - finalizzata ad incrementare il bacino d'utenza del suddetto gruppo nel mercato libero, per confermare la sua posizione di quasi monopolista.

Nella denuncia la società precisava che, a suo dire, dette condotte erano preordinate a: (a) far trasmigrare in EE (mercato libero) clienti già in fornitura con SEN (servizio di maggior tutela), sottraendoli alle poche altre società operanti nel mercato elettrico; (b) ostacolare gli altri operatori attraverso un'aggressiva politica di winback, particolarmente mirata ai danni di GN. Segnalava, in particolare: (i) l'illecito scambio di informazioni tra le società del Gruppo ENEL verticalmente integrato, estrinsecatosi nell'utilizzo da parte di EE di documentazioni di provenienza SEN, in violazione degli obblighi di

unbundling e di tutela dei dati personali degli utenti; (ii) la predisposizione di un piano concertato di redemption o winback calibrato sul singolo svolto mediante operatore е la contrattualizzazione di agenzie di teleselling prima operanti con GN e poi dalla stessa allontanate; (iii) la diffusione di informazioni false, denigratorie e fuorvianti relative a GN; (iv) la conclusione di contratti a distanza, a mezzo telefono, in palese violazione delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e delle stesse indicazioni dell'Autorità; (v) la politica di dumping applicata nei confronti di clienti non domestici.

Secondo la ricorrente, la campagna di winback avrebbe altresì sfruttato la caratteristica di Enel Energia di appartenenza a un gruppo verticalmente integrato, veicolando ai clienti informazioni volte a far ritenere che si trattasse dello stesso soggetto distributore dell'energia, ovvero che il "tornare in Enel" garantisse un qualche vantaggio economico. L'insieme di tali comportamenti avrebbe portato EE ad acquisire/riacquisire, nel solo 2016, più di 100.000 clienti di GN nel settore elettrico (peraltro con un tempo di permanenza notevolmente inferiore alla media - di circa 3 mesi - secondo GN compatibile solamente con un'attività di immediato e sistematico ricontatto del cliente nel momento della ricezione da parte di Enel della comunicazione di recesso).

GN documentava tali contestazioni allegando la trascrizione del servizio televisivo del programma "Striscia la Notizia" del 5 maggio 2017 e le registrazioni di circa 300 telefonate effettuate da parte di agenti di ENEL ai clienti di GN.

Completato l'iter istruttorio e respinta l'istanza del Gruppo ENEL di assunzione di impegni, dopo alcune proroghe veniva inviata la

Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) in data 3 agosto 2018.

A seguito di ulteriori proroghe richieste dalle parti, svolta l'audizione finale il 19 novembre 2018, con il provvedimento del 20 dicembre 2018, l'Autorità accertava che SEN e EE, con il coordinamento della capogruppo Enel, avevano posto in essere, dal gennaio 2012 e fino al maggio 2017, un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE, nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici di minori dimensioni nei territori nei quali il Gruppo ENEL gestisce l'attività di distribuzione. Quanto alla aggressiva politica di *winback* denunciata da GN ai suoi danni, l'Autorità riteneva che le evidenze istruttorie non avessero fornito un quadro probatorio sufficiente a imputare alle società del Gruppo ENEL alcuna condotta abusiva di tal genere.

Quindi l'Autorità ha sanzionato soltanto l'accertato abuso di posizione dominante ed ha irrogato alle società in solido una ammenda di € 93.084.790,50 diffidandole dal ripetere la condotta contestata o dall'attuarne altre analoghe.

3. Green Network è insorta contro il suddetto provvedimento deducendo quanto segue.

GN è la società *holding* dell'omonimo gruppo, attivo dal 2003 nella vendita dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali che, a partire dalla metà dell'anno 2013, ha esteso la propria attività alle forniture domestiche, avviando una massiccia campagna pubblicitaria e di *marketing*, finalizzata a promuovere il *brand*. Tale circostanza, unitamente alle convenienti offerte commerciali proposte, ha permesso alla società di crescere in maniera rilevante; tale accrescimento di GN avrebbe fortemente preoccupato il Gruppo

ENEL, che avrebbe cercato, da un lato, di impedirle di acquisire nuova clientela, e, dall'altro, di ottenere con ogni mezzo il "rientro" dei propri clienti (c.d. winback).

In primo luogo il Gruppo ENEL avrebbe effettuato una serie di segnalazioni all'AGCM, (in data 11 settembre 2015, 20 gennaio 2016 e 6 giugno 2016), paventando l'esistenza di irregolari contratti di vendita di energia conclusi mediante *teleselling* da parte di agenzie incaricate da GN; infatti l'AGCM ha avviato proprio nel 2015 un'indagine sulle procedure di conclusione dei contratti mediante *teleselling*, censurando l'intero sistema, irrogando sanzioni a tutti gli operatori, compresa la stessa ENEL, fissando, in via regolatoria le corrette procedure, alle quali GN si è prontamente adeguata, tanto che la delibera AGCM del 17 aprile 2017 nega la sussistenza dei presupposti, denunciati da ENEL (attivazione di forniture non richieste e/o consapevoli di energia elettrica e gas), per l'applicazione a GN della sanzione per pratiche commerciali scorrette.

In secondo luogo, EE avrebbe iniziato un'aggressiva campagna sulla clientela GN, utilizzando le medesime agenzie di *teleselling* che GN aveva allontanato perché irrispettose delle procedure designate dall'Autorità, che possedevano nel proprio database i dati dei suoi clienti.

Le suddette agenzie, con il tacito consenso di EE, avrebbero agito con modalità aggressive, diffondendo informazioni ingannevoli e diffamatorie, volte screditare GN. Ne sarebbe derivato che molti clienti provenienti da EE e/o SEN, passati in fornitura con GN, sono "tornati" in fornitura con EE, mai con SEN, senza neppure attendere l'emissione della prima fattura di GN.

In terzo luogo, il Gruppo ENEL pur dichiarando di non volersi più avvalere del *teleselling* per i "nuovi potenziali clienti", avrebbe ideato un vero e proprio metodo di accaparramento illecito della clientela, attraverso un uso distorto del *door to door*.

4. Tanto esposto, la ricorrente affida il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt.12 e 14; violazione e falsa applicazione d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, artt. 8, 9 e10; violazione dei principi di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

Secondo la ricorrente l'Autorità, con precipuo riferimento alla questione del *winback*, avrebbe utilizzato i propri poteri istruttori in modo insufficiente, illogico, incoerente, a differenza di quanto avvenuto per l'altra questione oggetto dell'istruttoria (l'abuso di posizione dominante) che, viceversa, sarebbe stata oggetto di indagine accuratissima ed esaustiva.

Nella CRI, confermata *in toto* nel provvedimento, il fenomeno del *winback* risulterebbe trattato in modo sbrigativo nonostante le numerose e documentate prove messe a disposizione della Autorità da parte di GN.

Gli Uffici, pur avendo rilevato l'esistenza di un fenomeno di *switching* da parte di ENEL ai danni di GN di proporzioni inusuali, lo hanno tuttavia ritenuto riconducibile a "spiegazioni alternative rispetto alla strategia abusiva denunciata da Green Network".

Secondo la ricorrente l'Autorità, in fase istruttoria, avrebbe dovuto proseguire o approfondire l'indagine, utilizzando tutti i poteri istruttori di cui dispone, in modo da giungere ad un attendibile quadro conclusivo, privo di formule dubitative.

5. Nel provvedimento di avvio del procedimento A511 l'Autorità contestava al Gruppo ENEL una serie di condotte tra cui una campagna di winback nei confronti del concorrente Green Network con caratteristiche tali da convincere i clienti a rientrare nel Gruppo ENEL con mezzi diversi dalla legittima concorrenza sui meriti, utilizzando argomenti denigratori nei confronti della società segnalante ovvero argomenti volti a vantare l'appartenenza al gruppo societario integrato a monte nella distribuzione elettrica, per assicurare alla clientela particolari caratteristiche di affidabilità industriale ovvero convenienza economica, irreplicabili del proprio servizio rispetto a quello del competitor (par. 35 della comunicazione di avvio del procedimento).

Nel corso del procedimento a tal fine l'Autorità effettuava accertamenti ispettivi presso il Gruppo ENEL, presso Mediatica S.p.A. (partner commerciale di Enel Energia): tutto in contraddittorio con la ricorrente la quale depositava documenti informativi e memorie difensive e veniva sentita più volte in audizione.

Nella CRI l'Autorità rilevava che, dall'esito dell'istruttoria, non emergevano elementi sufficienti per imputare alle società del Gruppo ENEL alcuna condotta abusiva quanto alle attività di vendita all'interno dei punti fisici sul territorio (Punti Enel e Punti Enel Negozi *Partner*) e alle politiche di *winback* praticate da Enel Energia. In particolare con riferimento a tale ultima presunta pratica, l'Autorità osservava che, sebbene i dati analizzati nel corso del procedimento istruttorio avessero mostrato un'anomalia nelle percentuali di riacquisizione dei clienti transitati verso Green Network, non si riteneva che le dinamiche di *switching* osservate

fossero frutto di politiche selettive di carattere aggressivo e/o denigratorio da parte della stessa Enel Energia.

Le suddette conclusioni venivano confermate nel provvedimento conclusivo senza ulteriori approfondimenti (par. 251), pur dopo l'audizione e la memoria finale di GN, con cui quest'ultima richiedeva all'Autorità di riaprire l'istruttoria con riferimento alla pratica di *winback* aggressivo di EE.

6. Il ricorso è infondato.

Come emerge dal provvedimento, nel corso dell'istruttoria, oltre alle visite ispettive in data 11 maggio 2017, sia presso le società del Gruppo ENEL che presso i *partner* commerciali della stessa (Mediatica S.p.A.), sono state richieste informazioni, oltre che in più occasioni alle Parti, a terzi soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili: in particolare alla società Heracomm S.r.I., in data 19 ottobre 2017, ad alcuni distributori elettrici attivi sul territorio nazionale tra cui la società del gruppo e distribuzione S.p.A. (28 novembre 2017, 1° dicembre 2017 e 7 marzo 2018 23), nonché le ulteriori società distributrici Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (28 novembre e 1° dicembre 2017) e Ireti S.p.A. (28 novembre e 1° dicembre 2017), al regolatore di settore ARERA il 18 dicembre 2017 e 7 giugno 2018 (par. 23).

Infine, proprio con riferimento alla denunciata politica di winback aggressivo/denigratorio, asseritamente posta in essere da EE, l'Autorità ha eseguito, in data 11 giugno 2018, alcune verifiche istruttorie nei confronti delle agenzie di teleselling citate da GN come i soggetti i quali, interrotto il rapporto con tale operatore, sarebbero stati ricontrattualizzati da EE, dotando quindi quest'ultima società di dati relativi alla clientela GN su cui svolgere azioni commerciali

mirate. Tuttavia l'Autorità riferisce che le agenzie intervistate, o non hanno risposto alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici, o hanno affermato di non aver mai avuto alcun contratto di mandato con società del gruppo ENEL (par. 118).

L'Autorità rappresenta, ai parr. 116-117, che circa la tematica delle politiche di *winback* di EE, la documentazione acquisita in ispezione consta di un unico documento di rilievo, in particolare relativo ai risultati commerciali delle azioni di *winback* esperite nel 2016 nei confronti dei clienti persi a favore dei vari *trader* concorrenti sul mercato libero, dal quale emerge, con riferimento a flussi di clienti già sul mercato libero, come la *redemption* osservata per Green Network, pari al 40/50 % di clienti domestici riacquisiti rispetto alla "lista assegnata", sia di gran lunga superiore alla *redemption* media osservata per gli altri operatori.

Con riguardo al diverso fenomeno dell'acquisizione su mercato libero da parte di EE di clienti di altro operatore che originariamente erano serviti in MT da SEN (doppio *switching*), fenomeno altresì oggetto di denuncia da parte di GN, dalle evidenze istruttorie e in particolare da elaborazioni effettuate sui dati di *switching* richiesti al regolatore di settore ARERA nell'ambito del procedimento, è emerso un valore di acquisizioni da parte di EE di clienti dell'operatore Green Network in precedenza riforniti da SEN pari a circa 3/5 volte il valore medio delle acquisizioni da altri operatori.

Nelle valutazioni conclusive l'Autorità si è espressa nel senso di non ritenere che le evidenze istruttorie avessero fornito un quadro probatorio sufficiente a imputare alle società del Gruppo ENEL alcuna condotta abusiva con riferimento alle organizzazione e svolgimento delle attività di vendita all'interno dei punti fisici sul

territorio (Punti Enel e Punti Enel Negozi *Partner*) e alle politiche di *winback* praticate da Enel Energia.

Si legge al par. 250: "Ed infatti, quanto alle attività di vendita di energia elettrica all'interno dei punti fisici, la CRI aveva ipotizzato che anche tale elemento fosse in grado di rappresentare una condotta abusiva ascrivibile alle società del Gruppo ENEL, suscettibile di contribuire alla strategia di svuotamento del bacino di clientela tutelata in favore della società del gruppo operante sul mercato libero, Enel Energia. Sul punto l'Autorità non ritiene che le risultanze istruttorie siano in realtà sufficienti a valutare in tal senso le condotte osservate, in quanto non è emerso alcun elemento concreto in grado di provare che pur nell'organizzazione commista delle attività tra MT e ML all'interno dei punti fisici medesimi vi sia stato un passaggio illecito di informazioni afferenti alla clientela gestita in maggior tutela finalizzato all'acquisizione della stessa sul mercato libero, ulteriori comportamenti grado, ovvero abusivamente, di promuovere passaggi di utenti ESE/SEN a contratti di Enel Energia. In tal senso, dunque, a esito del procedimento istruttorio, tale ipotesi non può ritenersi confermata, dal momento che non si ritengono emerse in atti evidenze sufficienti per giungere a tale accertamento".

Quanto all'attività di *winback*, al par. 251 l'Autorità osserva che: "sebbene i dati analizzati nel corso del procedimento istruttorio abbiano mostrato un'anomalia nelle percentuali di riacquisizione dei clienti transitati verso l'operatore denunciante Green Network rispetto agli altri *trader* di mercato libero, non si ritiene che siano emersi elementi in atti sufficienti a sostenere che tali dinamiche di

switching siano frutto di politiche selettive di carattere aggressivo e/o denigratorio da parte della stessa Enel Energia".

7. Per principio pacifico, in relazione ai provvedimenti dell'AGCM il giudice amministrativo esercita un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio: egli pertanto, deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dalla detta autorità sia immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate (di recente: Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 4180).

Dunque lo scrutinio delle censure in esame non può che essere condotto entro i limiti del descritto sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenendo conto che "la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato si estende altresì ai profili tecnici, laddove necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra il giudice richiamati, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini" (Cass., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 334 e, più di recente, id. 21 marzo 2018, n. 1821).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il sindacato del giudice, che ha carattere intrinseco, deve essere ritenuto comprensivo anche del riesame delle valutazioni tecniche operate dall'Autorità nonché dei principi economici e dei concetti giuridici indeterminati applicati (Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 595 e 8 febbraio 2007, n. 515). È tuttavia incontestato che, ove la legittimità dell'azione amministrativa ed il corretto uso delle sottostanti regole tecniche siano stati accertati, il controllo giudiziale non può andare oltre, al fine di sostituire la valutazione del giudice a quella già effettuata dall'Amministrazione, la quale rimane l'unica attributaria del potere esercitato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 giugno 2019, n. 7123; id. 24 ottobre 2010, n. 31278; Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5864).

7.1. Ciò posto, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, a fronte della segnalazione di Green Network, l'AGCM ha condotto un'ampia attività istruttoria, nel corso della quale è emerso un unico documento (v. par. 116 cit.) di rilievo, indicato come doc. 49.15 (in particolare *slide* n. 16) relativo ai risultati commerciali delle azioni di *winback* esperite nel 2016 nei confronti dei clienti persi a favore dei vari *trader* concorrenti sul mercato libero.

Osserva il Collegio che si tratta di un supporto probatorio scarno sicchè non appare né incongrua né irragionevole e, tanto meno, immotivata la conclusione cui è pervenuta l'Autorità nel ritenere quest'unico documento come poco significativo o, comunque, insufficiente a sostenere validamente una contestazione sul punto nei confronti del Gruppo ENEL.

7.2. Né può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui l'Autorità avrebbe dovuto ricontattare le agenzie segnalate per

reiterare le richieste istruttorie atteso che erano state già vagliate le risposte pervenute dalle società di *teleselling* senza che, nelle stesse, fosse stato rinvenuto alcun elemento utile a ravvisare la sussistenza della condotta segnalata da Green Network. Del pari non è esigibile che l'Autorità dia conto di tutti gli elementi allegati dalla segnalante, quali le registrazioni telefoniche, della cui mancata valorizzazione la ricorrente si duole.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che esposti e segnalazioni all'Autorità valgono come atti notiziali utili ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza devoluti alla sua competenza e che, sulla base di tali atti, l'Autorità può procedere d'ufficio senza restare condizionata, in ordine a limiti e oggetto del provvedere, alle sole prospettazioni e ai soli elementi introdotti dal segnalante (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 giugno 2015, n. 8030; Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5785).

D'altra parte l'istruttoria complessiva è durata quasi due anni ed ha riguardato ad ampio raggio tutte le segnalazioni pervenute, con la conseguenza che non può ragionevolmente esigersi dall'Autorità di protrarre all'infinito le indagini solo perché gli esiti delle stesse non sono risultati corrispondenti ai desiderata di una delle parti denuncianti.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del giudizio, nei confronti dell'Autorità, vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; viceversa possono essere compensate con le altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, se dovuti, nei confronti dell'AGCM.

Compensa le spese fra le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente Roberta Cicchese, Consigliere Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Laura Marzano IL PRESIDENTE Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO